

ARBITRATO

TRIBUNALE DI PAVIA; terza sezione; sentenza 25 marzo 2014 n. 278; Giud. F. LAMBERTUCCI; B. G. e C. (Avv. PIGNATTI) c. C. (avv. GIAMBELLI GALLOTTI).

Arbitrato irrituale - diritti patrimoniali - improcedibilità dell'azione (artt. 806 e 809-ter c.c.)

Determina l'improcedibilità della domanda per rinuncia convenzionale all'azione l'accordo per arbitrato irrituale con cui le parti non abbiano disposto del proprio diritto alla salute ma della procedura per far accertare i diritti patrimoniali consequenziali ad un intervento chirurgico.

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

TRIBUNALE DI PAVIA; terza sezione; sentenza 24 marzo 2014 n. 253; Giud. A. F. PIROLA; T. e B. (Avv. ACCORSI) c. G. e G. (Avv. MARANGONI).

Responsabilità extracontrattuale - Responsabilità solidale- Danneggiamento - oggetto materiale - cosa comune (art. 2043 c.c., art. 2055 c.c. e art. 635 c.p.)

La condotta di distruzione volontaria della cosa comune, posta in essere concorsualmente, da' luogo a responsabilità extracontrattuale e solidale ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c. poiché il reato di danneggiamento sussiste anche se l'oggetto materiale dell'azione è un bene che per destinazione funzionale deve essere ritenuto in proprietà con le persone offese che di fatto ne avevano il possesso ed il godimento.

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione III civile; sentenza 24 marzo 2014, n. 252; Giudice Cortellaro; D. T. (Avv. Riccardi) c. Prov. Pv. (Avv. Branzoli) c. C. R. s.r.l. (Avv. Santagostino e Di Valentino)

Parti e avvocati: Danni civili – Responsabilità da cose in custodia - Onere della prova – Responsabilità oggettiva
(Cod. civ., art. 2051)

Danni civili – Responsabilità da cose in custodia - Responsabilità oggettiva – Ente pubblico – Soggetto autorizzato dall'ente

Danni civili – Responsabilità da cose in custodia - Danno non patrimoniale – Liquidazione
(Cod. civ., art. 2059)

In tema di onere probatorio relativo alla responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c. c., spetta all'attore l'onere probatorio della derivazione del danno dalla cosa e del rapporto di custodia del convenuto con la cosa; spetta al convenuto l'onere probatorio dell'evento che interrompe il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno.

Sussiste il nesso eziologico tra custodia della cosa e danno causato dalla stessa, laddove la Provincia non abbia vigilato e controllato la regolare tenuta di un cantiere, avendo essa l'obbligo di custodire la strada pubblica, rendendosi altrimenti responsabile del danno eventualmente causato; chiunque abbia avuto la disponibilità della strada pubblica a seguito di autorizzazioni, concessioni o contratti di appalto, è tenuto a custodirla in maniera regolare e con gli stessi oneri e obblighi di

vigilanza e controllo dell'ente locale, cui grava responsabilità oggettiva per il danno eventualmente causato.

Non sono riconducibili a specifiche o distinte categorie di danno quelle rientranti nella definizione più generale di danno non patrimoniale (danno morale, danno biologico, ecc.), dovendo il giudice accertare la portata del pregiudizio sulla base delle ripercussioni negative sul valore-uomo e a prescindere dal nome attribuitogli; pertanto, il danno morale non potrà essere liquidato in termini di percentuale del danno biologico, stante la necessità da parte del giudice di valutare la personalizzazione del danno nella sua interezza, misurata nelle sofferenze fisiche e psichiche del soggetto leso; contrariamente, discenderebbe una duplice determinazione del danno che eluderebbe l'integrale riparazione.

TRIBUNALE DI PAVIA, Sez. III civile, 14 agosto 2014, n. 817, Giud. Cunati; B. (Avv. CAMPANELLA, DAGRADI, SOLETO) c. P. (Avv. GROSSI), Ass. Sport. S. A. (Avv. REZZOLI).

Responsabilità civile – Attività sportiva – Ingiustizia del danno – Rischio consentito. (Cod. civ., artt. 2043, 2059).

In materia di risarcimento dei danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, occorre anzitutto verificare, al fine di valutare l'antigiuridicità del comportamento dell'autore del danno, se il fatto lesivo derivi o meno da una condotta strettamente funzionale allo svolgimento del gioco, che non sia compiuta con lo scopo di ledere ovvero con una violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche concrete dello sport praticato o con la qualità delle persone che vi partecipano. Una volta esclusa l'antigiuridicità della condotta, l'infortunio sportivo rimane coperto dal c.d. rischio consentito, rientrando nella normale alea che caratterizza la partecipazione ad attività sportive connotate da un certo grado di contrasto fisico.

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

TRIBUNALE DI PAVIA; terza sezione; sentenza 27 marzo 2014, n. 340; Giudice CORTELLARO; G. F. e B. M. (Avv. ANGELERI) c. A. S.a.S. di V. P. & C. (Avv. Mancini).

Responsabilità contrattuale – danno non patrimoniale – danno da vacanza rovinata – principi generali di buona fede e correttezza - applicabilità (Cod. civ., art. 2059; Cost., art. 2).

Responsabilità contrattuale – danno non patrimoniale – danno da vacanza rovinata – tollerabilità dell'offesa – poteri del giudice di merito – (Cod. civ., art. 2059).

Danno non patrimoniale – danno da vacanza rovinata – prova inadempimento – sufficienza – (Cod. civ., artt. 1218, 1223, 1225, 2059)

In riferimento al diritto alla vacanza contrattualmente pattuita, la necessità della gravità della lesione dell'interesse e il superamento di una soglia minima di tollerabilità dell'offesa trova fondamento nei principi di correttezza e buona fede, espressivi della reciproca lealtà della condotta che deve accompagnare il contratto in ogni sua fase, trattandosi di una regola specificativa degli inderogabili doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., la cui violazione può essere indice rivelatore dell'abuso del diritto in danno del debitore.

Ai fini della risarcibilità dei danni non patrimoniali in relazione alla vacanza contrattualmente pattuita, spetta al giudice di merito – salvo il controllo di legittimità in ordine alla logicità della

motivazione – individuare il superamento o meno della soglia minima di tollerabilità dell’offesa, avuto riguardo alla causa in concreto – costituita dalla “finalità turistica” – emergente dal complessivo assetto contrattuale, e considerando l’autonoma valutabilità dell’interesse allo svago e riposo rispetto al danno non patrimoniale subito.

In tema di danno non patrimoniale “da vacanza rovinata”, la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta, e per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” – che qualifica il contratto – e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero.

FALLIMENTO

TRIBUNALE DI PAVIA; prima sezione; sentenza 27 marzo 2014, n. 329; Giudice BALBA; Four Group S.r.l. (Avv. RAMAIOLI, VANZINI) c. Fall. Imm. San Vito S.r.l. (Avv. MOSCATO, CAJANI).

Fallimento – adempimento di un contratto stipulato prima del fallimento – curatore in rappresentanza del fallito – inopponibilità del contratto dissimulato – insussistenza (R.D. n. 267/1942; Cod. civ. art. 2704).

Allorché agisca in giudizio per ottenere l’adempimento di un contratto stipulato dall’imprenditore prima del fallimento, il curatore non rappresenta la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma rappresenta il fallito spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale, con la conseguenza che lo stesso non potrà essere considerato terzo e non potrà invocare a suo favore l’inopponibilità delle pattuizioni del contratto dissimulato intervenuto tra le parti, sol perché il documento, recante la prova della simulazione relativa, risulta privo di data certa “ex” art. 2704 cod. civ. anteriore al fallimento.

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione terza civile; sentenza 25 giugno 2014, n. 833; Pirola; Fall. Vittorio Veneto Costruzioni s.r.l. (Avv. Sturla) c. Impresa Costruzioni Edili Fuse Natale & c. s.a.s. e Fusi (contumaci).
(C.p.c., art. 533; Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 l. fallimentare, art. 44)

Fallimento — Assegnazione credito pignorato — Atto indirettamente riferibile al debitore — Inefficacia – Principio della *par condicio creditorum*

Secondo quanto dispone l’art. 44 l. fall. è inefficace il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore anche qualora l’assegnazione *ex* art. 533 c.p.c. del credito pignorato sia intervenuta prima della sentenza dichiarativa del fallimento, dato che l’effetto satisfattivo per il creditore avviene soltanto con la riscossione del debito; il principio della *par condicio creditorum*, infatti, risulta violato da qualsiasi atto estintivo di un debito riferibile, anche indirettamente, al fallito, in quanto effettuato per suo incarico o in suo luogo.

GIUDIZIO CIVILE

TRIBUNALE DI PAVIA; terza sezione; sentenza 26 marzo 2014, n. 313; Giudice PIROLA; S. R. (Avv. ROGNONI), S. P. (Avv. ROGNONI), S. A. (Avv. ROGNONI), S. P. (Avv. ROGNONI), S.

N. (Avv. ROGNONI) c. D'A. L. (Avv. BARRACO).

Appello civile – fascicolo appellante – ritardo nella restituzione – conseguenze – (Cod. proc. civ., art. 169; Disp. att. cod. proc. civ., art. 111)

Qualora il fascicolo dell'appellante regolarmente presentato e poi ritirato non venga restituito entro il termine non perentorio, prescritto ai sensi degli artt. 169 cod. proc. civ. e 111 disp. att. cod. proc. civ., il giudice di secondo grado deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione, tra i quali sono da includere quelli contenuti nel fascicolo dell'appellante tardivamente restituito, solo se al riguardo non sia stata sollevata eccezione dalla controparte e il giudice stesso abbia ritenuto di autorizzare il deposito tardivo.

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione III civile; sentenza 14 marzo 2014, n. 331/2014; Giudice Cortellaro Laura; Acciaierie Valbruna s.p.a. (Avv. PEDRAZZINI e GIGLIO) c. Alan s.r.l. (Avv. CANTARELLA).

Difetto di legittimazione ad agire - Natura della pronuncia - Prescrizione decennale - Interruzione permanente
(Cod. civ., artt. 2943, 2945; cod. proc. civ., art. 310).

La pronuncia di rigetto della domanda per difetto di legittimazione ad agire va intesa come rigetto per mancanza di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio - ossia per inesistenza del diritto - sicché tale pronuncia è una decisione di merito e non di rito, idonea a passare in cosa giudicata, formale e sostanziale, preclusiva della possibilità di riproporre la stessa domanda in altro giudizio; quale sentenza non definitiva di merito, la pronuncia non viene travolta dall'inefficacia che, conseguendo all'estinzione del giudizio, travolge tutti gli atti compiuti; tale salvezza - sulla base del combinato disposto degli artt. 2943, 2945 c.c. e 310 c.p.c. - comprende anche il prolungamento degli effetti interruttivi della prescrizione decennale - interrotta e sospesa a seguito della notificazione di un atto giudiziario introduttivo di un giudizio - il cui dies a quo è fatto decorrere dalla data di deposito della sentenza non definitiva.

TRIBUNALE DI PAVIA; sentenza 8 aprile 2014, Giud. Cortellaro; D. (Avv. Germani) c. M., A., C., S., D. (Avv. Zanati).

Contratto in genere – Dichiarazione ricognitiva – Diritti reali – Esclusione (cod. civ. art. 1988).

Procedimento civile – Domanda riconvenzionale – Attore – Reconvencio reconvencionis – Ammissibilità – Fattispecie (cod. proc. civ. art. 183).

Usucapione abbreviata – Presupposti (cod. civ. art. 1159).

Usucapione ordinaria – Possesso mediato o indiretto – Ammissibilità (cod. civ. artt. 1140, 1158).

Usucapione ordinaria – Presupposti – Animus possidendi – Fattispecie – Esclusione (cod. civ. artt. 1140, 1158).

Non ha rilevanza giuridica il riconoscimento unilaterale avente ad oggetto diritti reali, stante l'assenza di un riscontro normativo e il pericolo di scardinare il sistema causale del trasferimento della proprietà, a differenza di quanto avviene in materia di obbligazioni, la cui dichiarazione ricognitiva è ammessa esplicitamente dall'art. 1988 cod. civ.

L'art. 183 co. 5 cod. proc. civ., al fine di garantire il diritto di difesa, permette all'attore di proporre nella prima udienza di trattazione la domanda riconvenzionale, cd. reconventio reconvencionis, che sia conseguenza diretta della domanda riconvenzionale, ovvero della eccezione, nonché della mera difesa in iure o in facto, proposta dal convenuto, come avviene nel caso di domanda riconvenzionale avanzata dall'attore, volta a dimostrare il suo diritto di proprietà consolidatosi sull'area controversa in forza di usucapione abbreviata o ordinaria, in conseguenza della difesa dei convenuti avente ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza di alcun diritto reale in capo ad esso.

L'usucapione abbreviata ricorre allorché il possessore possa vantare a suo favore un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà di un bene, la cui individuazione deve corrispondere all'identità del bene posseduto, a prescindere dalla qualità di possessore dell'alienante.

In materia di usucapione ordinaria, il possesso continuato nel tempo può essere esercitato anche per mezzo di un soggetto terzo che ha la detenzione della cosa, cd. possesso mediato o indiretto, purché quest'ultimo riconosca il potere di fatto altrui, cd. laudatio possessoris, come avviene nell'ipotesi di possesso di un bene del locatore per mezzo dei propri conduttori.

In materia di usucapione, l'animus possidendi di colui che richiede l'accertamento del proprio diritto reale è escluso dalla richiesta ad altri di utilizzare l'area controversa, nonché dall'assenza di una data certa di inizio del proprio potere di fatto.

ONERI FISCALI

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione III civile; sentenza 18 marzo 2014, n. 335/2014; Giudice Cortellaro Laura; C.C.C. Società cooperativa (Avv. TAVAZZI) c. Univ. Pv. (AVVOCATURA DELLO STATO MILANO).

Oneri fiscali - Imposta sul valore aggiunto - Indennizzo a titolo di compenso forfettario (D.P.R. 633/1972, artt. 13 e 15)

La qualificazione dell'importo dovuto in termini di indennizzo non è sufficiente ad escludere il compenso dovuto come soggetto ad IVA, essendo necessario vagliare la funzione concreta della dazione pecuniaria e, verificarne la causa; segnatamente - qualora il compenso forfettario pattuito in via transattiva tra le parti assuma titolo di prestazione pecuniaria oggetto del contratto e non funzione risarcitoria di un danno - l'esclusione dal computo della base imponibile non potrà avere luogo, atteso il carattere tassativo dei relativi casi previsti dagli artt. 13 e 15 del D.P.R. 633/1972.

APPALTO

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione terza civile; sentenza 28 aprile 2014, n. 831; Pirola; M. (Avv. Bertolli) c. I. e Imp. I. L. S. (Avv. Tronconi).

Contratto d'appalto — Requisiti — Insussistenza — Qualificazione giuridica — Fattispecie — Contratto di prestazione d'opera (Cod. civ., artt. 1655, 2222 e 2223)

Il discrimine tra contratto di appalto di cui all'art. 1655 c.c. e contratto di prestazione d'opera professionale di cui all'art. 2222 c.c. si fonda sul carattere di personalità della prestazione eseguita

dall'obbligato, a nulla rilevando, secondo quanto dispone l'art. 2223 c.c., che la materia sia fornita dal prestatore d'opera; così, se l'*opus* è frutto del prevalente lavoro dell'artigiano, ancorché coadiuvato da propri familiari ovvero dipendenti, la prestazione resa non può dirsi espressione di attività organizzata di impresa e, pertanto, il contratto deve essere qualificato come prestazione d'opera professionale e non come appalto.

TRIBUNALE DI PAVIA, Sez. III civile, 13 agosto 2014, n. 784, Giud. Cunati; V. e al. (Avv. FELISARI) c. Vill. Svil. s.r.l. (Avv. FERRARI), Consorzio L. (Avv. FIESCHI).

Contratto di appalto – Rovina e difetti di cose immobili – Responsabilità ex art. 1669 cod. civ. – Azione del compratore nei confronti del venditore che abbia appaltato la costruzione dell'edificio – Esperibilità – Condizioni. (Cod. civ., art. 1669).

Contratto di appalto – Rovina e difetti di cose immobili – Gravi difetti di costruzione – inclusione nella garanzia – Fondamento. (Cod. civ., art. 1669).

Il venditore, che ha provveduto alla progettazione delle opere, nonché alla nomina del responsabile supervisore della corrispondenza delle opere al progetto e del direttore dei lavori, a cui è seguita l'assunzione da parte dell'appaltatore esecutore dell'opera dell'obbligo di uniformarsi alle direttive da questi ultimi impartite, è legittimato passivo dell'azione di responsabilità prevista dall'art. 1669 cod. civ. in favore dell'acquirente, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.

In tema di garanzia *ex art. 1669 cod. civ.*, costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell'*opus*, ma anche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata; pertanto, i difetti di modesta entità, come le cavillature e le crepe sulle murature portanti degli immobili in corrispondenza del solaio di copertura e all'interno delle abitazioni, sebbene non compromettano la staticità degli edifici, sono tuttavia destinati ad accentuarsi in assenza di un intervento riparatorio, con conseguente degrado nel tempo e tale inevitabile peggioramento, prospettato in termini di certezza, fa propendere per un giudizio di gravità degli stessi, essendo presumibile che essi andranno ad incidere, in maniera sempre più apprezzabile sul godimento degli immobili.

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione III civile; sentenza 8 agosto 2014, n. 695/2014; Giudice Pirola; Ass. Art. prov. Pv. (Avv. BRANZOLI) c. AEFPE s.r.l. e A. (Avv. ACCORSI).

Contratto di appalto – Accettazione dell'opera – Azione di riduzione del prezzo (Cod. civ., art. 1665, 1667, 1668).

Nel contratto di appalto non può ritenersi verificata l'accettazione tacita per fatti concludenti in base alla semplice consegna materiale delle opere, dovendosi distinguere tra atto di consegna e atto di accettazione dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima – anche per *facta concludentia* – il gradimento dell'opera stessa con conseguente manifestazione negoziale, sicché è accoglibile l'azione di riduzione del prezzo ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. quando l'opera presenti difetti che ne pregiudichino il corretto funzionamento ovvero le modalità di corretta installazione.

TRIBUNALE DI PAVIA; sentenza 5 giugno 2014, Giud. Pirola; S., B., C., C., B., P., Soc. S. S., Cond. "S. S. 295" (Avv. Brambilla) c. Soc. T. (Avv. Astolfi) e F. (Avv. Accoto).

Prescrizione – Notifica della domanda - Interruzione – Scissione di effetti per notificante e notificato - Esclusione (cod. civ. artt. 2943, 2945).

Appalto – Garanzia – Terzi chiamati in causa – Estensione (cod. civ. art. 1669).

Edilizia e urbanistica – Limiti acustici – Normativa applicabile (D. p. c. m. 5 dicembre 1997).

La regola generale della diversa decorrenza degli effetti della notificazione fra notificante e destinatario non si applica agli effetti processuali degli atti sostanziali, quale è quello dell'interruzione della prescrizione, i cui effetti, pertanto decorrono dalla conoscenza, anche legale, dell'atto interruttivo da parte del destinatario.

L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c. c. estende i suoi effetti, anche in assenza di una espressa dichiarazione dell'attore, nei confronti dei terzi chiamati in causa che hanno concorso, con le loro condotte, a causare lo stesso danno, dando, così, luogo ad un'unica obbligazione risarcitoria, il cui accertamento costituisce l'oggetto necessario del giudizio, senza che da ciò consegua alcun mutamento della ragione giustificatrice della domanda.

In materia di determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, si applicano i limiti stabiliti dal d. p. c. m. 5. 12. 1997 alle unità immobiliari progettate ed eseguite durante la sua vigenza, ancorché non recepito espressamente nella normativa secondaria dell'ente locale, poiché lo stesso decreto era esecutivo di una legge statale da intendersi implicitamente richiamata dalle normative locali, le quali non possono porsi in contrasto con essa.

RESPONSABILITA' MEDICA

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione terza civile; sentenza 28 aprile 2014, n. 832; Pirola; B. (AVV.TI Rancati e Sclavi) c. B. (AVV. Zanuttigh) e Catt. Ass. (AVV. Bracci).

Responsabilità professionale - Medico — Errata diagnosi — Danno differenziale iatrogeno patrimoniale e non patrimoniale — Risarcimento

Nonostante il concorso colposo di altri sanitari, risponde nei confronti del paziente del danno differenziale, patrimoniale e non patrimoniale, il medico specializzato che, in possesso di specifiche conoscenze tecniche, non si avvede della presenza di una sospetta frattura, non consiglia di eseguire esami di approfondimento e, per conseguenza, effettuando prescrizioni errate, cagiona un peggioramento delle condizioni della paziente.

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione III civile; sentenza 12 agosto 2014, n. 740/2014; Giudice Pirola; M. (Avv. TRIPODI) c. Az. Osp. Prov. Pv. (Avv. BRANZOLI).

Contratto di ospedalità – Responsabilità contrattuale – Danno non patrimoniale – Risarcimento (Cod. civ., art. 1218, 1223).

Provata la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta – commissiva – tenuta dalla struttura sanitaria, cui la paziente è legata dal contratto di ospedalità, e l'evento morte del feto, la donna ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del nascituro che comporta in re

ipsa un dolore interiore e uno sconvolgimento – almeno nell'immediato – della vita di relazione della madre e del padre del nascituro incentrata sulla concreta aspettativa dell'imminente nascita del figlio, tanto più forte se la gravidanza è in fase avanzata.

COMPRAVENDITA

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione I civile; sentenza 29 marzo 2014 n. 371; Dott. Andrea Balba; U.L. e C.L. c/ B. S. SPA

Compravendita immobili – Ipoteca – Riduzione – Atto notarile modificato (Cod. civ., art. 2872)

Il deposito dell'assegno circolare presso il Notaio per la riduzione dell'ipoteca su immobile oggetto di compravendita deve essere contestuale alla stesura definitiva dell'atto notarile, a nulla rilevando un deposito precedente l'assenso della creditrice alla riduzione ipotecaria.

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione III civile; sentenza 2 aprile 2014, n. 410; Dott. ssa Laura Cortellaro; SAS G. c/ Arr. G.

Contratti – Compravendita – Annullamento – Vizi della volontà – Errore – Qualità essenziale – Non sussiste (Cod. civ., artt. 1428-1429)

L'errore sul prezzo del bene oggetto del contratto di compravendita non incide su una qualità essenziale dell'oggetto; pertanto, non può dare luogo ad annullamento del contratto medesimo (Fattispecie in cui il venditore aveva indicato in preventivo un prezzo più basso di quello reale e agiva in giudizio per l'annullamento del contratto per errore sul prezzo).

AZIONE REVOCATORIA

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione III civile; sentenza 28 marzo – 31 marzo 2014, n. 378; Dott. ssa Laura Cortellaro; D. B. SPA c/. E.G. e al.

Compravendita immobili – Inefficacia – Revocatoria – *Consilium fraudis* – Buona fede acquirente (Cod. civ., art. 2901)

La buona fede del terzo deve essere valutata al tempo della stipulazione del contratto preliminare; in mancanza di prova dell'elemento soggettivo del *consilium fraudis* l'azione volta alla revocatoria del trasferimento attuato con il contratto definitivo è pregiudicata (Fattispecie in cui l'attrice in revocatoria non ha provato che i convenuti acquirenti dell'immobile, al tempo in cui sottoscrivevano il preliminare, intendevano sottrarre il bene al patrimonio del debitore, riducendo le garanzie in favore della creditrice).

PRESCRIZIONE

TRIBUNALE DI PAVIA; sentenza 5 giugno 2014, Giud. Pirola; S., B., C., C., B., P., Soc. S. S., Cond. "S. S. 295" (Avv. Brambilla) c. Soc. T. (Avv. Astolfi) e F. (Avv. Accoto).

Prescrizione – Notifica della domanda - Interruzione – Scissione di effetti per notificante e

notificato - Esclusione (cod. civ. artt. 2943, 2945).

Appalto – Garanzia – Terzi chiamati in causa – Estensione (cod. civ. art. 1669).

Edilizia e urbanistica – Limiti acustici – Normativa applicabile (D. p. c. m. 5 dicembre 1997).

La regola generale della diversa decorrenza degli effetti della notificazione fra notificante e destinatario non si applica agli effetti processuali degli atti sostanziali, quale è quello dell'interruzione della prescrizione, i cui effetti, pertanto decorrono dalla conoscenza, anche legale, dell'atto interruttivo da parte del destinatario.

L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c. c. estende i suoi effetti, anche in assenza di una espressa dichiarazione dell'attore, nei confronti dei terzi chiamati in causa che hanno concorso, con le loro condotte, a causare lo stesso danno, dando, così, luogo ad un'unica obbligazione risarcitoria, il cui accertamento costituisce l'oggetto necessario del giudizio, senza che da ciò consegua alcun mutamento della ragione giustificatrice della domanda.

In materia di determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, si applicano i limiti stabiliti dal d. p. c. m. 5. 12. 1997 alle unità immobiliari progettate ed eseguite durante la sua vigenza, ancorché non recepito espressamente nella normativa secondaria dell'ente locale, poiché lo stesso decreto era esecutivo di una legge statale da intendersi implicitamente richiamata dalle normative locali, le quali non possono porsi in contrasto con essa.

EDILIZIA E URBANISTICA

TRIBUNALE DI PAVIA; sentenza 26 maggio 2014; Giud. Pirola; G. (Avv. Flore) c. Soc. Imm. V.A.M. (Avv. Robecchi Majnardi, Avv. Bernuzzi).

Edilizia e urbanistica – Distanze legali – Ristrutturazioni – Definizione (D. m. n. 1944 del 1968, art. 9).

Edilizia e urbanistica – Distanze legali – Violazione – Risarcimento - Legittimazione passiva (cod. civ. art. 872).

Edilizia e urbanistica – Distanze legali – Violazione – Danno – Risarcimento – Onere della prova (cod. civ. art. 872, 2043).

In tema di distanze legali tra le costruzioni, le operazioni di ristrutturazione edilizia, consentite nella zona A, ai fini dell'applicabilità dell'art. 9, co. 1, n. 1, del D. m. 1944/68, consistono anche negli interventi di integrale sostituzione degli immobili preesistenti con edifici nuovi, purché ciò avvenga nel rispetto del medesimo rapporto di volumetria e senza necessità che essi abbiano la stessa sagoma degli edifici sostituiti.

In tema di violazione delle distanze legali tra le costruzioni, la domanda di riduzione in pristino deve essere diretta nei confronti del proprietario attuale dell'opera confinante, mentre la domanda di risarcimento del danno, in quanto azione personale, può essere diretta nei confronti di colui che ha realizzato la costruzione limitrofa, anche se non è più proprietario.

Il danno causato dalla lesione del diritto del proprietario confinante al rispetto delle distanze legali, consistente nella limitazione del godimento del proprio fondo e, di conseguenza, nella diminuzione del valore di esso, è certo ed indiscutibile, ed è, pertanto, da intendersi in re ipsa, ossia senza necessità di una specifica attività probatoria.

TRIBUNALE DI PAVIA; sentenza 5 giugno 2014, Giud. Pirola; S., B., C., C., B., P., Soc. S. S., Cond. "S. S. 295" (Avv. Brambilla) c. Soc. T. (Avv. Astolfi) e F. (Avv. Accoto).

Prescrizione – Notifica della domanda - Interruzione – Scissione di effetti per notificante e notificato - Esclusione (cod. civ. artt. 2943, 2945).

Appalto – Garanzia – Terzi chiamati in causa – Estensione (cod. civ. art. 1669).

Edilizia e urbanistica – Limiti acustici – Normativa applicabile (D. p. c. m. 5 dicembre 1997).

La regola generale della diversa decorrenza degli effetti della notificazione fra notificante e destinatario non si applica agli effetti processuali degli atti sostanziali, quale è quello dell'interruzione della prescrizione, i cui effetti, pertanto decorrono dalla conoscenza, anche legale, dell'atto interruttivo da parte del destinatario.

L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c. c. estende i suoi effetti, anche in assenza di una espressa dichiarazione dell'attore, nei confronti dei terzi chiamati in causa che hanno concorso, con le loro condotte, a causare lo stesso danno, dando, così, luogo ad un'unica obbligazione risarcitoria, il cui accertamento costituisce l'oggetto necessario del giudizio, senza che da ciò consegua alcun mutamento della ragione giustificatrice della domanda.

In materia di determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, si applicano i limiti stabiliti dal d. p. c. m. 5. 12. 1997 alle unità immobiliari progettate ed eseguite durante la sua vigenza, ancorché non recepito espressamente nella normativa secondaria dell'ente locale, poiché lo stesso decreto era esecutivo di una legge statale da intendersi implicitamente richiamata dalle normative locali, le quali non possono porsi in contrasto con essa.

DIRITTI REALI

TRIBUNALE DI PAVIA; sentenza 8 aprile 2014, Giud. Cortellaro; D. (Avv. Germani) c. M., A., C., S., D. (Avv. Zanati).

Contratto in genere – Dichiarazione ricognitiva – Diritti reali – Esclusione (cod. civ. art. 1988).

Procedimento civile – Domanda riconvenzionale – Attore – Reconvencio reconvencionis – Ammissibilità – Fattispecie (cod. proc. civ. art. 183).

Usucapione abbreviata – Presupposti (cod. civ. art. 1159).

Usucapione ordinaria – Possesso mediato o indiretto – Ammissibilità (cod. civ. artt. 1140, 1158).

Usucapione ordinaria – Presupposti – Animus possidendi – Fattispecie – Esclusione (cod. civ. artt. 1140, 1158).

Non ha rilevanza giuridica il riconoscimento unilaterale avente ad oggetto diritti reali, stante l'assenza di un riscontro normativo e il pericolo di scardinare il sistema causale del trasferimento della proprietà, a differenza di quanto avviene in materia di obbligazioni, la cui dichiarazione

ricognitiva è ammessa esplicitamente dall'art. 1988 cod. civ.

L'art. 183 co. 5 cod. proc. civ., al fine di garantire il diritto di difesa, permette all'attore di proporre nella prima udienza di trattazione la domanda riconvenzionale, cd. reconventio reconventionis, che sia conseguenza diretta della domanda riconvenzionale, ovvero della eccezione, nonché della mera difesa in iure o in facto, proposta dal convenuto, come avviene nel caso di domanda riconvenzionale avanzata dall'attore, volta a dimostrare il suo diritto di proprietà consolidatosi sull'area controversa in forza di usucapione abbreviata o ordinaria, in conseguenza della difesa dei convenuti avente ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza di alcun diritto reale in capo ad esso.

L'usucapione abbreviata ricorre allorché il possessore possa vantare a suo favore un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà di un bene, la cui individuazione deve corrispondere all'identità del bene posseduto, a prescindere dalla qualità di possessore dell'alienante.

In materia di usucapione ordinaria, il possesso continuato nel tempo può essere esercitato anche per mezzo di un soggetto terzo che ha la detenzione della cosa, cd. possesso mediato o indiretto, purché quest'ultimo riconosca il potere di fatto altrui, cd. laudatio possessoris, come avviene nell'ipotesi di possesso di un bene del locatore per mezzo dei propri conduttori.

In materia di usucapione, l'animus possidendi di colui che richiede l'accertamento del proprio diritto reale è escluso dalla richiesta ad altri di utilizzare l'area controversa, nonché dall'assenza di una data certa di inizio del proprio potere di fatto.

CONTRATTI IN GENERE

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione III civile; sentenza 26 marzo 2014, n. 312; Giudice Cortellaro; V. (Avv. Cei) c. P. (Avv. Penuti).

Contratti in genere – Esecuzione contratto – Inadempimento – Caparra confirmatoria
(Cod. civ., art. 1385)

Contratti in genere – Esecuzione contratto -Inadempimento – Responsabilità – Buona fede e correttezza
(Cod. civ., artt. 1175, 1375)

La caparra confirmatoria ha natura accessoria rispetto al contratto principale ha la duplice funzione di garantire, da un lato, l'effettiva esecuzione dell'accordo stipulato – laddove venga trattenuta in caso di inadempimento della controparte –, dall'altro, di riconoscere il diritto di recesso in capo a una parte senza che vi sia l'intervento di un giudice.

È contrario ai doveri di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. il comportamento della parte teso a differire la stipula del definitivo, incorrendo nella responsabilità per inadempimento contrattuale a lui solo imputabile.

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione III civile; sentenza 13 agosto 2014, n. 773/2014; Giudice Cortellaro; T. (Avv. ORLANDO) c. P.C. (Avv. RAVETTA) e A. (contumace).

Contratto preliminare — Recesso – Legittimità – Non sussiste (Cod. civ., art. 1175, 1375, 1385, 1453).

È da escludere la legittimità del recesso dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 1385 c.c. per l'inadempimento del promittente venditore quando questi abbia continuato ad agire secondo buona fede e correttezza contrattuale interessandosi per l'avveramento della condizione sospensiva dedotta in contratto, risultando, invece, contrario alla correttezza e alla buona fede contrattuale avvalersi, da parte del promissario acquirente, della facoltà di cui all'art. 1385 c.c. in pendenza di una condizione sospensiva.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

TRIBUNALE DI PAVIA, Sez. III civile, 13 agosto 2014, n. 788, Giud. Lambertucci; Com. Pv. (Avv. NADILE) c. G4 Vig. s.r.l. (Avv. RICCADONNA).

Circolazione stradale – Locazione senza conducente dell'autoveicolo – Sanzioni in genere – Notificazione. (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice della strada, artt. 196, 201; d.P.R. n. 495/1992, regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Nei casi di locazione di autoveicoli senza conducente, premesso che ai sensi dell'art. 196 del d.lgs. n. 285/1992, il locatore non è obbligato in solido con l'autore della violazione, in riferimento alla notifica dell'infrazione trovano applicazione l'art. 201 del d.lgs. n. 285/1992 e l'art. 386 co. 1 del relativo Regolamento di attuazione, in forza dei quali il termine di 90 giorni per la notificazione dell'infrazione nei confronti dell'effettivo responsabile decorre dalla data di ricezione da parte del Comando di Polizia Locale delle notizie fornite dal locatore, destinatario della precedente notificazione, poiché solo da tale data la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla sua identificazione.

Hanno collaborato i Dottori: Ines Bellesi, Cecilia Cardani, Marta Casati, Lavinia Filieri, Annalisa Gasparre, Andrea Lillo, Maurizio Malomo, Alessandra Mugrace, Luca Maria Spialtin